



COMUNE DI CASINA

Provincia di Reggio nell'Emilia
1° SETTORE AFFARI GENERALI

PROT. N. 1807

ORDINANZA N. 22
DEL 19/03/2009

CASINA, 18/03/2009

AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO
IN SEDE FISSA
E SU AREE PUBBLICHE
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

AL COMANDO CARABINIERI
STAZIONE DI CASINA

OGGETTO: **ORDINANZA ORARI COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE ANNO 2009.
PARTICOLARI DEROGHE**

- **PRESO ATTO** della necessità di adeguare le vigenti disposizioni comunali all'attuale normativa concernente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di commercio su aree pubbliche ed aree private;

- **RICHIAMATO**

- o il decreto Legislativo 112/98;
- o IL decreto Legislativo 114/98;
- o la L.R. 26/07/2003 n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", art. 16;
- o Richiamato il Decreto Bersani n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testo vigente;
- o La L.R. N. 6/2007 "disposizioni in materia di distribuzione commerciale" modifica alle Leggi Regionali 14/99 – 14/2003;

PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta del 13/2/2001 . 154, ha riconosciuto il Comune di Casina "Comune Turistico" in applicazione all'art. 12 del DLgs 114/1998 e della L.R. 14/1999;

RICHIAMATA la delibera "Suddivisione in zone del territorio comunale";

VISTA la delibera consiliare n. 29 in data 31/03/2000 "Disciplina degli orari e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, su aree private ed in forma itinerante - Indirizzi",

Acquisiti i pareri delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

ORDINA

per l'anno 2009 il seguente regime relativo agli orari di apertura, chiusura e **vendita degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, su aree pubbliche e private in forma itinerante hanno l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico.**

TITOLO I - COMMERCIO IN SEDE FISSA

1. Orario giornaliero di vendita

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio devono rispettare i seguenti limiti giornalieri:

apertura: dalle ore 7.00

chiusura: fino alle ore 22.00

Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando il limite di 13 ore

2. **Chiusura domenicale e festiva** – viene soppressa la chiusura domenicale e festiva per tutto l'anno 2009, in particolare è facoltà del singolo esercente determinare la sospensione nei seguenti periodi:

E' sospeso l'obbligo della chiusura domenicale e festiva:

- durante il mese di **Dicembre** e fino al **6 Gennaio 2009** in occasione delle Festività Natalizie, di fine Anno, Epifania (**con obbligo di chiusura 25 dicembre- S. Natale – 1° Gennaio**);
- in occasione del periodo coincidente con **La Pasqua di Resurrezione, con obbligo di chiusura nella giornata di Domenica**)
- nel periodo turistico: (**1° giugno 30 settembre**);

Durante l'anno 2009 è consentita per le otto seguenti giornate festive e/o domenicali la deroga dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, ed è altresì consentita la facoltà di ogni singolo esercente di derogare all'obbligo della chiusura per riposo settimanale durante il periodo delle seguenti ricorrenze e/o festività: Pasqua di Resurrezione – XXV Aprile - 1° Maggio – Commemorazione Defunti ed Ognissanti

durante i mesi di Aprile e Maggio in concomitanza con manifestazioni locali

- **26 APRILE**
- **03 MAGGIO**
- **10 MAGGIO**
- **17 MAGGIO**
- **24 MAGGIO**
- **31 MAGGIO**

in concomitanza con il periodo delle festività "Commemorazione Ognissanti e dei Defunti" rispettivamente nei giorni:

- **25 OTTOBRE**
- **01 NOVEMBRE**

3. **Chiusura infrasettimanale per riposo settimanale:**

Gli esercizi commerciali **rimettendo agli esercenti la libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura,** possono osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativamente nelle giornate dal lunedì al giovedì, la chiusura potrà essere effettuata nella fascia di apertura antimeridiana che pomeridiana.

4. **Qualora l'esercente effettuerà la giornata di riposo settimanale, potrà nei seguenti periodi dell'anno effettuare l'apertura facoltativa nei seguenti casi:**

- quando nella settimana ricorre un giorno festivo oltre alla domenica;
- durante il periodo del Carnevale;
- durante le ricorrenze di S. Valentino, festa della mamma, festa del papà, festa della donna;
- nella settimana precedente o successiva La S. Pasqua;
- nel periodo di maggior flusso turistico 22 Aprile 6 Maggio
- durante il periodo turistico 1° Giugno 30 Settembre;
- durante il periodo di commemorazione Ognissanti e Defunti;
- durante le Festività Natalizie e di Fine Anno;

5. **Festività con obbligo di chiusura – Rimane comunque obbligatoria la chiusura in occasione delle seguenti festività:**

- **1 gennaio, 12 aprile domenica di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre, salvo particolari attività di vendita per cui sono previste deroghe particolari al punto 8 della presente ordinanza;**

6. **Apertura degli esercizi del settore alimentare in caso di tre o più festività consecutive:**

Gli esercizi del settore alimentare, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 114/98, hanno l'obbligo di garantire l'apertura in caso di tre o più festività consecutive.

Detta apertura dovrà avvenire anche per singole Zone, concordando con l'ufficio Attività Produttive del Comune i turni di apertura, onde garantire il servizio minimo consentito sul territorio comunale;

- in una delle tre festività purchè non coincidente con le festività indicate al precedente punto 5)
- rispettando le fasce orarie di cui al punto 1 della presente ordinanza.

7. **Apertura notturna**

Nel Capoluogo è consentita l'**apertura notturna dalle ore 20,30 alle ore 24** nei giorni in cui sono tenute le manifestazioni "Fiera del Parmigiano Reggiano", "mercati straordinari, manifestazioni locali, etc."

Nelle frazioni è consentita l'apertura notturna dalla ore 20,30 alle ore 24 nei giorni in cui sono tenute le manifestazioni "tipiche locali a carattere ricorrente e/o straordinarie"



8. Esclusioni

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 114/1998 le disposizioni relative agli orari di vendita non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) alle rivendite di generi monopolio
- b) agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici e ai complessi turistici e alberghieri;
- c) alle rivendite di giornali;
- d) alle gelaterie;
- e) alle gastronomie;
- f) alle rosticcerie;
- g) alle pasticcerie;
- h) agli esercizi specializzati, in modo esclusivo o prevalente, nella vendita dei seguenti prodotti:**
 - bevande
 - fiori e piante
 - articoli da giardinaggio
 - mobili
 - libri
 - nastri magnetici
 - videocassette
 - opere d'arte
 - oggetti di antiquariato
 - stampe
 - cartoline
 - articoli da ricordo
 - artigianato locale

I titolari delle attività indicate al punto h), che intendono avvalersi dell'esclusione dagli orari, sono tenuti ad inviare al Comune un'autocertificazione attestante:

- **di possedere documentazione fiscalmente idonea attestante che almeno il 60% dei proventi derivano dai beni rientranti nella specializzazione**
- **che la superficie di vendita del proprio esercizio è per almeno il 60% destinata ai beni rientranti nella specializzazione.**

9. Attività miste

Le attività miste soggette in parte al D. Legislativo 114/1998 e in parte al altre normative, nelle ore e giornate in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita al dettaglio.

10. Pubblicità degli orari di vendita e chiusura degli esercizi

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico mediante cartelli visibili dall'esterno:

- l'orario di apertura e chiusura;
- la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- l'apertura domenicale e festiva
- la chiusura per ferie;

11. La chiusura degli esercizi commerciali per ferie dovrà essere graduata e territorialmente scaglionata, onde provvedere ad effettuare le turnazioni e garantire il servizio di approvvigionamento minimo che dovrà comunque essere non inferiore al 25% per i generi di prima necessità.

12. Per quanto **attiene gli esercizi di produzione e vendita dei generi di panificazione**, dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 2 della Legge 18.2.1974, n. 41; dovrà comunque essere garantita l'apertura di almeno il 50% degli esercizi esistenti sull'intero territorio comunale. In caso di mancato accordo il Sindaco provvederà, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali di categoria del commercio, dell'artigianato e dei lavoratori dipendenti, a determinare le turnazioni degli esercizi interessati.

TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE

L'orario di svolgimento del mercato settimanale è così determinato:

- **Orario per l'occupazione del posteggio potrà avvenire dalle ore 6.45 alle ore 8.30 nel periodo in cui è in vigore l'orario solare – Orario di spunta dalle 8.30 alle 8.45**
- **Orario per occupazione del posteggio potrà avvenire dalle ore 6.45 alle ore 8.00 nel periodo in cui è in vigore l'orario legale - Orario di spunta dalle ore 8.00 alle ore 8.15;**

LE OPERAZIONI DI VENDITA DOVRANNO TERMINARE ENTRO LE ORE 13.30, ED IL POSTEGGIO LIBERATO ENTRO LE ORE 14.00.



Nel caso in cui lo svolgimento del mercato settimanale coincidesse con una giornata festiva o di chiusura obbligatoria, è autorizzato lo svolgimento dello stesso **nella giornata precedente o successiva**, purché questa non coincida con le Festività a chiusura completa, pertanto **NELLA GIORNATA DI SABATO 25 APRILE COINCIDENTE CON UNA FESTIVITA' A CHIUSURA OBBLIGATORIA E' FATTO DIVIETO LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE - E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO NELLA GIORNATA ANTECEDENTE, RICADENTE VENERDI' 24 APRILE ED IL RISPETTO DEGLI ORARI SUINDICATI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE E DELLA PRESENTE ORDINANZA; E' CONSENTITO (FACOLTATIVAMENTE) LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO NELLA GIORNATA DI SABATO 15 AGOSTO "FERRAGOSTO"; COSI' COME NELLE GIORNATE DEL 26 DICEMBRE "SANTO STEFANO, SABATO 2 GENNAIO 2010 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO.**

13. Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienano prodotti agricoli di propria produzione e gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio, devono rispettare i limiti giornalieri determinati dalla presente ordinanza ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.
14. ogni esercente, nell'ambito dei limiti giornalieri fissati e nel rispetto delle chiusure previste, fissa il proprio orario con l'obbligo della comunicazione all'ufficio competente, che rilascerà apposita ricevuta in copia protocollata; all'ingresso, ben visibile dall'esterno dell'esercizio, dovrà essere esposto il cartello indicante gli orari e le giornate di chiusura prescelte. L'orario potrà essere variato, previa comunicazione scritta al Comune e restituzione del cartello indicate l'orario prescelto, *(Solo nel caso in cui non avessero provveduto in precedenza)*

Le violazioni in materia di orari è soggetta alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del DL.gvo 114/1998 e Leggi Regionali in vigore, testo vigente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.TO LAURA GREGORI

